

COPIA

Deliberazione N. **27**

Data **05/08/2013**



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2013**

L'anno **2013**, addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

1	GONZATO EUGENIO	Sindaco
2	POZZA LUCA	Vice Sindaco
3	FRISON GIOVANNI	Consigliere
4	BELLIN IVAN	Consigliere
5	CICHELLERO FRANCESCO	Consigliere
6	FRANCHIN VALTER	Consigliere
7	VISENTIN GIANCARLO	Consigliere
8	DE MARCHI PAOLO	Consigliere
9	SARTORI ANTONIO	Consigliere
10	CRIVELLARO MARA	Consigliere
11	DANIELI LUIGI	Consigliere
12	DAL MASO FRANCESCO	Consigliere
13	FANCON NICOLETTA	Consigliere

Presenti	Assenti G.	Assenti I.
X		
	X	
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
		X
X		
X		
		X
9		4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi GIGLIA.

Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. ...309... reg. Pubbl. - **REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene affisso all'Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì ...21/08/2013....

IL MESSO COMUNALE
F.to Ilaria Tognin

Stampato in Comune di Villaga
il 05/08/2013
ore 18.30

Deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica ZAMBONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Valeria DEPERON

Il Sindaco illustra l'argomento secondo quanto meglio riportato nell'allegata proposta di delibera e, non avendo nessun consigliere chiesto la parola, invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento, con possibilità da parte dei Comuni di aumentare e/o diminuire l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che fissa l'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze al 0,4 per cento, con possibilità da parte dei Comuni di aumentare e/o diminuire l'aliquota base sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che fissa l'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 allo 0,2 per cento, con possibilità da parte dei Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=;

Rilevato che la legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012) con l'art. 1, comma 380, ha abrogato la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 380 lett. f) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e, alla lettera g) del medesimo articolo, ha dato facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali la suddetta aliquota standard per i medesimi immobili;

Visto l'art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54 che ha disposto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di sospendere il versamento della prima rata 2013 dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all'attività agricola) di cui al D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che con l'art. 1, comma 381, della legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012), così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

Visto, infine, l'art. 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64, che fissa a decorrere dall'anno 2013 nuove modalità di pubblicazione telematica delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria, prescrivendo che l'efficacia delle suddette deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Portale del federalismo Fiscale; qualora tale pubblicazione non venga eseguita entro il 28 ottobre di ogni anno si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare e approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponible</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2%
Altri fabbricati	0,76%
Aree edificabili	0,86%

2. di approvare, per l'annualità 2013, per l'abitazione principale e le relative pertinenze:

- una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;
 - la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00=;
3. di prendere atto della sospensione del versamento della prima rata 2013 dell'IMU per le seguenti categorie di immobili, disposta dal D.L. 21/05/2013 n. 54:
 - Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
 - Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all'attività agricola) di cui al D.L. 201/2011;
 4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
 5. di incaricare il Responsabile del Servizio Entrate Tributi a trasmettere in via telematica copia della presente delibera sul sito internet del portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 201/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano, all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Eugenio GONZATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi GIGLIA

(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

Si comunica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune ed è :

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. _____ in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi GIGLIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Li, ...21/08/2013...



IL MESSO COMUNALE
Luigi Giglia

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE